



Controlli fitosanitari sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto

Pescia, 4 giugno 2014

Dr.ssa Agronoma Marina Carli

Servizio fitosanitario regionale della Toscana

Controlli fitosanitari sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto



□ Base legislativa:

- Decreto Legislativo 25 giugno 2012 n. 124 (fruttiferi)
Attuazione della direttiva 2008/90 sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Entra a pieno regime dal 30/09/2012 e abroga il D.P.R. n. 697 del 21/12/1996
- Decreto Ministeriali 14/04/1997 (fruttiferi)
Recepimento delle direttive della commissione n. 93/48/CEE DEL 23 GIUGNO 1993 E n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993 relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti
- D.P.R. 21/12/1996 n. 697(fruttiferi)
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva N° 92/34/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione (abrogato)

Requisiti per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto



- I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto possono essere commercializzati soltanto se:
 - sono stati ufficialmente certificati come: **pre-base, base, certificati (VIRUS ESENTE O VIRUS CONTROLLATO)**, o rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come **C.A.C.** (*Conformitas Agraria Communitatis*)
 - Le piante da frutto sono state ufficialmente **certificate (VIRUS ESENTE O VIRUS CONTROLLATO)** o rispondono ai requisiti per essere qualificate come **C.A.C.**
 - I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto OGM possono essere messe in commercio soltanto se dichiarati come tali e se autorizzati in conformità alla direttiva 2001/18/CE e al Reg. CE n. 1829/2003



Condizioni generali per la commercializzazione

- **materiali C.A.C** (*Conformitas Agraria Communitatis*) sono i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto **aventi**:
- ✓ **Requisiti fitosanitari come da** D.M. 14/04/1997 art.5;
 - ✓ **Requisiti fenologici come da** D.M. 14/04/1997 art.6;
 - ✓ **Requisiti d'identità e purezza varietale come da** D.M. 14/04/1997 art.7;

Tali requisiti devono essere posseduti non solo dalle specie elencate dalla normativa, ma anche dai relativi portinnesti o da altre parti di piante di altri generi o specie o loro ibridi, sui quali tali materiali debbano essere innestati;

Requisiti per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto categoria C.A.C.



- **La categoria C.A.C.** (che sta per *Conformità Agricola Comunitaria*) **viene garantita dal produttore stesso:**
 - **Requisiti fitosanitari:**
 - i materiali devono essere privi degli organismi nocivi da quarantena (allegato V D.Lgs. 214/05)
 - i materiali devono essere privi degli organismi nocivi più significativi per quella specie, detti parassiti o malattie "di qualità" (Allegato II al decreto 14/04/1997)
 - **Requisiti fenologici:**
 - il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego come pianta da frutto
 - **Requisiti di identità e purezza varietale:**
 - Il materiale deve essere commercializzato con un'indicazione della varietà a cui appartiene
 - Deve avere identità e purezza del genere o della specie a cui appartiene e altresì l'identità e la purezza della varietà

- ❑ **Obblighi dei soggetti che producono e/o commercializzano materiali di moltiplicazione di piante da frutto o le piante da frutto destinate alla produzione di frutti:**
 - a) Iscrizione al RUP** secondo le procedure (titolo IV e V) del D. Lgs. 214/05;
 - b) Informare immediatamente il SFR della presenza di eventuali organismi nocivi** elencati negli allegati della **direttiva 2000/29/CE**;
 - c) Informare immediatamente il SFR della presenza di un organismo nocivo** menzionato nelle schede tecniche di cui **all'art.4 della direttiva 2008/90/CE**;
 - d) Individuare e tenere sotto controllo i punti critici dei propri processi di produzione** che influenzano la qualità dei materiali;
 - e) Tenere a disposizione del SFR le informazioni sui controlli** di cui al punto precedente, **in modo che possano essere esaminate**;
 - f) Prelevare campioni per le eventuali analisi di laboratorio**;
 - g) Garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente**;
 - h) Dare attuazione a tutte le misure prescritte dal SFR**;
 - i) Registrare e conservare per almeno 3 anni le proprie vendite e gli acquisti del materiale oggetto della normativa (D.D.C. e passaporto delle piante CE)**
 - j) Concedere libero accesso a tutti i locali dell'azienda al SFR**

□ I controlli effettuati dal SFR hanno come scopo:

- Nel caso della **produzione di materiali certificati** (virus controllato o virus-esente) la **responsabilità diretta dell'Organismo di controllo nell'accertamento della rispondenza del materiale alle relative caratteristiche tecniche** (D.M. 4 maggio 2006 e D.M. 20/11/2006 Norme tecniche per la produzione di materiale di moltiplicazione di alcune specie da frutto) e nel rilascio dei cartellini che attestano la categoria del materiale (pre-base, base, certificato) per la commercializzazione;
- Nel caso del **materiale C.A.C. il fornitore sotto la propria diretta responsabilità attesta con il "Documento di commercializzazione" (DDC) la conformità dei materiali e delle piante da frutto alle caratteristiche tecniche previste dal D.M. 14 aprile 1997**; al SFR spetta la verifica del mantenimento dell'idoneità del fornitore e della sua capacità di produrre materiale di moltiplicazione e piante da frutto a livello di garanzia "qualità CE";



Requisiti per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto

- **Identificazione della varietà (art. 6 D.Lgs. N.124 del 25/06/2010):**
 - **I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono commercializzati con un riferimento alla varietà a cui appartengono, o nel caso dei portinnesto, qualora non vi sia identità varietale, con riferimento alla specie o all'ibrido interspecifico in questione;**
 - **Le varietà devono essere:**
 - ✓ **giuridicamente protette da una privativa (brevetto) per ritrovati vegetali** conformemente alle disposizioni sulle nuove varietà vegetali
oppure
 - ✓ **registrate ufficialmente** qualora siano state giudicate rispondenti alla normativa ministeriale relativa e abbiano una descrizione ufficiale **Comunemente note:**
 - Registrate ufficialmente in uno Stato membro
 - Oggetto di domanda di registrazione ufficiale in uno Stato membro o di privativa (brevetto)
 - È stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 in Italia o in altro Stato membro purchè abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta dal Mipaf
 - **Ogni varietà avrà la stessa denominazione in tutti gli Stati membri**
 - **Una varietà OGM può essere registrata ufficialmente solo se l'organismo OGM da cui è costituita è autorizzato ai sensi della direttiva 2001/18 CE o del regolamento n. 1829/2003 CE**

- Es. : schede descrittive semplificate delle varietà:

Olivo (*Olea europea*)

❖ *Caratteri principali*

- Albero: vigoria, portamento, densità della chioma;
- Frutto: forma, peso, apice, mucrone;
- Foglia: forma, dimensione;
- Infiorescenza: numero fiori/mignola;
- Nocciolo: peso, forma, apice, superficie;

❖ *Caratteri facoltativi:*

- Ripresa vegetativa e mignolatura
- Fioritura
- Autofertilità
- Entrata in produzione
- Invaiaatura
- Contenuto in olio (% kg di olio/kg olive)

Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto



- **Etichettatura:** la commercializzazione deve avvenire in lotti sufficientemente omogenei:
 - Qualificati come materiale CAC e accompagnati da Documento di commercializzazione
 - Qualificati come materiale *pre-base*, materiale di *base*, o materiale *certificato*
 - Nel caso la varietà sia OGM sull'etichettatura deve essere indicato chiaramente

Nel caso di fornitura di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto da dettagliante ad un consumatore finale non professionista, le indicazioni in etichetta riguarderanno la specie e la varietà ma non è necessario che sia indicata la qualificazione del materiale.

- ❑ **Composizione e identificazione dei lotti- Art. 8 Direttiva 2008/90 CE**
 - Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, **i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono tenuti in lotti separati;**
 - Qualora materiali di moltiplicazione o piante da frutto di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell'imbballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o della consegna, **il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione del lotto e origine delle sue varie componenti**

- ❑ **L'importazione da Paesi terzi di materiali può essere ammessa qualora siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momento dell'importazione**
- ❑ I criteri riguardano:
 - Obblighi del fornitore
 - Identità varietale e dei caratteri
 - Aspetti fitosanitari
 - Substrato colturale
 - Imballaggio
 - Modalità d'ispezione
 - Contrassegno alla coltura
- ❑ Riconoscimento del Mipaaf

□ Ispezioni ufficiali:

- **Da eseguire a cura dell'*organismo ufficiale competente (SFR) durante le fasi di produzione e di commercializzazione*** onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni del decreto
- Se il SFR constata che i materiali non sono conformi alle prescrizioni del decreto *adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle disposizioni previste, ma se questo non risulta possibile ne vieta la commercializzazione nella UE e informa tempestivamente il Mipaaf.*
- *Le eventuali misure ufficiali possono essere revocate dal SFR nel momento in cui si constata che i materiali destinati alla commercializzazione sono conformi alle prescrizioni*

□ Misure transitorie:

- **Fino al 31/12/2018 è consentita la commercializzazione di materiali di moltiplicazione e piante da frutto ottenuti da piante parentali esistenti prima del 30/9/2012**, che sono stati ufficialmente certificati ai sensi del decreto Mipaaf 24/7/2003 o che rispondono alle condizioni per essere qualificati come materiali CAC ai sensi del Decreto Mipaaf 14/4/1997
- Per essere commercializzati tali materiali devono essere identificati con un riferimento al presente articolo sull'etichetta o su un documento o su entrambi
- Fino alla loro sostituzione rimangono in vigore i decreti applicativi adottati in attuazione del DPR 21/12/1996 n. 697 cioè i D.M. 14 aprile 1997

Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
E
BUONA CERTIFICAZIONE!!!